

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

CAPO XI

Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture commerciali

Art. 29

Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, per l' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 30

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.